

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

Generare una persona umana: procreatio et educatio prolis tra ordinazione divina e realtà culturale odierna.

This is the author's manuscript

Original Citation:

Availability:

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/123452> since

Publisher:

Marcianum Press

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

GENERARE UNA PERSONA UMANA: PROCREATIO ET EDUCATIO PROLIS TRA ORDINAZIONE DIVINA E REALTÀ CULTURALE ODIERNA

Ilaria Zuanazzi

Università di Torino

Sommario

1. Le responsabilità educative nell'attuale contesto culturale. 2. Rivalutazione della funzione educativa della famiglia nella prospettiva personalista. 3. La relazione inscindibile tra l'amore dei coniugi e l'amore dei genitori. 4. Unità e complessità dell'educazione. 5. Specialità del ministero dei genitori cristiani.

1. Le responsabilità educative nell'attuale contesto culturale

Nel matrimonio i coniugi sono chiamati a collaborare con l'opera creatrice di Dio, nel dare la vita a nuovi esseri umani¹. La generazione umana è un processo di natura non esclusivamente biologica, ma aperto ai valori spirituali più alti, in quanto è finalizzato a formare la persona umana a immagine e somiglianza di Dio², destinata cioè non solo all'esistenza terrena ma a partecipare alla stessa vita divina³. I genitori ricevono dunque dal Padre eterno il dono del figlio e sono tenuti a curare e favorire la sua piena maturazione, secondo il progetto originale che Dio ha per ciascuno.

La procreazione e l'educazione della prole costituiscono pertanto un binomio inscindibile della generazione umana cui è ordinato il matrimonio⁴. Presupposto e sorgente unitaria è l'amore agapico che conduce i coniugi, nel

¹ Gn 1, 28; 9, 1.

² Gn 1, 26.

³ «La genealogia della persona è pertanto unita innanzitutto con l'eternità di Dio, e solo dopo con la paternità e maternità umana che si attuano nel tempo» (GIOVANNI PAOLO II, Lettera alle famiglie *Gratissimam sane*, 2.II.1994, n. 9).

⁴ «Il primo compito è quello di generare, poi ce ne sono altri due fondamentali che non possono essere realizzati se non con l'attenta integrazione familiare: il nutrimento del corpo e l'educazione. Questo processo può essere designato come procreazione umana integrale» (PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, *Famiglia e procreazione umana*, studio del 6 giugno 2006, in «Il Regno Documenti» 15 [2006], p. 495, n. 18).

donarsi tra loro col patto nuziale, a donare «al di là di se stessi la realtà del figlio»⁵. Il contributo dei genitori alla nascita del figlio si qualifica come un vero «servizio alla vita»⁶, radicato nella stessa paternità di Dio e chiamato a partecipare alla medesima totalità di dedizione nella ricerca del bene del figlio, che è la crescita in pienezza del suo essere consustanziale di corpo e anima.

Educare significa dunque promuovere lo sviluppo armonico e integrale della persona umana in tutte le sue dimensioni, fisiche, intellettuali, morali e spirituali, e in tutti gli ambiti di espressione, individuale e sociale⁷. Un compito che richiede grande prudenza e discrezione, in quanto deve essere attento ad accogliere e rispettare l'irriducibile originalità di ogni essere umano, per aiutarlo a costruire un proprio progetto di vita, in conformità alle sue concrete capacità, attitudini e aspirazioni⁸. Questa funzione propositiva e di supporto dei genitori si sviluppa nel tempo e assume modalità diverse a seconda dell'età dei figli, ma nel suo nucleo proprio e principale consiste nella trasmissione di una scala ordinata di valori che aiutino il figlio a darsi un equilibrio interiore e a orientare le proprie scelte.

Il compito di educare non è mai stato facile, ma nell'attuale contesto socio-culturale si presenta ancora più complicato e difficile, per l'influenza di stili di vita diffusi e orientamenti ideologici prevalenti, che ostacolano e rendono più ardua non solo la formazione religiosa ma anche un'autentica educazione umana⁹. La crisi del compito educativo deriva, in ultima analisi, da una «crisi della verità»¹⁰ in merito ai valori essenziali della vita umana. La proposizione di punti di riferimento basilari, che diano senso alla vita, risulta infatti compromessa dal relativismo imperante nel modo di pensare attuale, che misconosce l'esistenza di certezze e la validità di regole obiettive¹¹. L'ordine dei valori circa la dignità della persona e la bontà della vita, poi, rischia di essere stravolto dal materialismo strisciante nell'odierna

⁵ GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica *Familiaris consortio*, n. 14.

⁶ *Familiaris consortio*, n. 28.

⁷ CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Dichiarazione su l'educazione cristiana *Gravissimum educationis*, n. 1; PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, *Famiglia e procreazione umana*, p. 496, n. 19.

⁸ Sull'educazione dei figli nella dottrina della Chiesa, si vedano: L. MACARIO, *L'educazione dei figli nella prospettiva pedagogica della Chiesa*, in AA.VV., *La famiglia e i suoi diritti nella comunità civile e religiosa*, Città del Vaticano 1987, pp. 249-275; L. CICCONE, *Etica sessuale. Persona, matrimonio, vita verginale*, Milano 2004, pp. 333-350; C. CAFFARRA, *Creati per amare*, Siena 2006, pp. 127-264.

⁹ L. CICCONE, *Etica sessuale*, cit., p. 334; C. CAFFARRA, *Creati per amare*, cit., pp. 141-143; 217-218.

¹⁰ *Gratissimam sane*, n. 13.

¹¹ BENEDETTO XVI, *Lettera alla diocesi di Roma*, 21 gennaio 2008, in «Il Regno Documenti» 7 (2008), pp. 193-194.

società dei consumi, che sottintende un'opposta scala di priorità, antepo- nendo l'aver essere, l'utile alla persona. E ancora, l'individualismo domi- nante nell'odierno stato di benessere tarpa le ali alla possibilità di entusias- mare le nuove generazioni ai valori più alti di solidarietà e di carità gratui- te, che corrispondono all'autentica vocazione umana all'amore e che consen- tono l'instaurazione di rapporti interpersonali più accoglienti e attenti al bene delle persone.

Negli ultimi tempi si registrano vari interventi del magistero ordinario che esprimono preoccupazione per questo problema, definito una vera emergen- za sociale¹², e mettono in guardia contro il pericolo di atteggiamenti di pessi- mismo e di rinuncia che portano ad abdicare alla missione educatrice¹³. Da qui l'invito ad una presa di coscienza e ad un'assunzione di responsabilità da parte di tutta la comunità cristiana, e in particolare di chi riveste il ruolo di educatore, a farsi promotori di forme di educazione autentica, che sappiano trasmettere valori certi e credibili con l'autorevolezza che proviene, prima ancora dell'insegnamento di nozioni, dalla vicinanza personale, dalla solleci- tudine dettata dall'amore e dalla testimonianza coerente di vita¹⁴.

Nuove sfide¹⁵ e nuovi impegni si presentano pertanto ai genitori, che sono i primi e i principali educatori dei figli. Responsabilità, peraltro, che sono di fatto trascurate o risultano difficili da attuare, anche per una menta- lità e un'atmosfera diffuse che svalutano la verità della famiglia e la dignità della procreazione umana¹⁶.

2. Rivalutazione della funzione educativa della famiglia nella prospettiva personalista

Le accennate problematiche non interpellano solo le strategie pastorali, ma presentano delicati e complessi profili giuridici che chiamano in causa la

¹² BENEDETTO XVI, *Lettera alla diocesi di Roma*, cit., p. 193; ID., *Discorso alla LVIII assemblea generale della CEI*, 29.V.2008, in «Il Regno Documenti» 11 (2008), pp. 350-351; CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *LVIII Assemblea generale, Comunicato finale*, n. 2, *ivi*, p. 353; PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, *Famiglia e procreazione umana*, p. 496, n. 19; A. BAGNASCO, *Educazione e valori, discorso al Tribunale ecclesiastico regionale ligure*, 17.II.2007, in «Il Regno Documenti» 5 (2007), pp. 175-177; D. TETTAMANZI, *Famiglia, comunica la tua fede*, omelia, 8.IX.2008, in «Il Regno Documenti» 15 (2007), pp. 482-487.

¹³ L. CICCONE, *Etica sessuale*, cit., p. 337.

¹⁴ BENEDETTO XVI, *Lettera alla diocesi di Roma*, cit., pp. 194-195.

¹⁵ Di una «vera e propria sfida» ad essere educatori parla C. CAFFARRA, *Creati per amare*, cit., p. 196.

¹⁶ PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, *Famiglia e procreazione umana*, cit., pp. 485-504.

capacità della Chiesa di tradurre la struttura ontologica del matrimonio e della famiglia in concetti e regole che esprimano i valori permanenti del piano di creazione divina e rispondano altresì alle nuove istanze socio-culturali. In proposito bisogna sottolineare come il legislatore canonico, se nella disciplina del patto coniugale contenuta nei due codici ha saputo rendere significativamente l'impianto personalistico del dono sponsale promosso dall'insegnamento del concilio Vaticano II, per quanto concerne la famiglia fondata sul matrimonio non si è ancora giunti, nella normativa e nella giurisprudenza, al pieno riconoscimento della sua rilevanza come sistema di relazioni interpersonali che si consolida sul consenso nuziale e comprende situazioni giuridiche soggettive che integrano e perfezionano lo *status* coniugale. Certamente i codici contengono una serie di norme che disciplinano i rapporti familiari, dei coniugi tra di loro e dei genitori con i figli¹⁷. Si tratta tuttavia di disposizioni sparse in parti distinte del testo normativo, che non contemplan tutti gli aspetti e gli ambiti della comunità di vita familiare e, soprattutto, non considerano la famiglia come soggetto unitario, distinto dai singoli membri, che comprende le interrelazioni tra i membri del gruppo, ma le supera e assume a titolo originario ruoli e funzioni proprie come istituzione autonoma¹⁸.

Nella prospettiva dunque di una piena valorizzazione della famiglia, si registra una significativa mancanza di collegamento tra i numerosi interventi del Magistero, da un lato, che continuano a mettere in luce la sua importanza insostituibile per il bene delle persone e per l'organizzazione della società civile e di quella ecclesiale¹⁹, e, dall'altro, la traduzione di questi principî in

¹⁷ Sulle norme del codice latino che contengono un embrionale diritto di famiglia, si vedano i commenti di A. CASIRAGHI, *Il diritto di famiglia nel nuovo Codice di diritto canonico*, in AA.VV., *Le nouveau Code de droit canonique*, Ottawa 1986, II, pp. 853-879; F. CASTAÑO, *Famiglia e rapporti familiari nel diritto della Chiesa*, in AA.VV., *La famiglia e i suoi diritti nella comunità civile e religiosa*, cit., pp. 86-89; F. PETRONCELLI HÜBLER, *Diritti e doveri della famiglia nell'educazione cristiana*, in «Monitor Ecclesiasticus» 112 (1987), pp. 101-111; P. BIANCHI, *Il "diritto di famiglia" della Chiesa*, in «Quaderni di Diritto Ecclesiale» 7 (1994), pp. 285-299.

¹⁸ Sottolineano la soggettività della famiglia come istituzione autonoma e la necessità di integrare le norme del codice per formalizzare la sua posizione e le sue funzioni, S. GHERRO, *Famiglia nel diritto canonico*, in «Digesto delle Discipline Privatistiche» 8 (1992), pp. 217-222; J. I. ARRIETA, *La posizione giuridica della famiglia nell'ordinamento canonico*, in «Ius Ecclesiae» 7 (1995), pp. 551-560; S. BERLINGÒ, *Il diritto "familiare" nell'ordinamento canonico*, in AA.VV., *Studi in onore di F. Finocchiaro*, I, Padova 2000, pp. 129 ss.; E. VITALI, *Riflessioni sui rapporti familiari nell'esperienza giuridica ecclesiale*, in «Il Diritto Ecclesiastico» 116 (2005), pp. 850-864.

¹⁹ *Gaudium et spes*, nn. 47 e 52; *Familiaris consortio*, nn. 15 e 17; *Christifideles laici*, n. 40; *Gratissimam sane*, nn. 2-5.

concetti e regole giuridiche²⁰. Si evidenzia, in particolare, la necessità che non solo siano definiti i fattori costitutivi e le dimensioni in cui si articola la famiglia, ma che questi aspetti non siano disciplinati come elementi giustapposti, bensì come coefficienti di un sistema organico che, nell'insieme, qualifica la struttura irriducibile della famiglia. In altre parole, è importante che siano sottolineate e abbiano rilevanza giuridica le connessioni intrinseche tra amore coniugale, patto sponsale, filiazione, comunione di vita tra i componenti il nucleo domestico, diritti-doveri di ciascuno nei rapporti reciproci. Solo nell'ambito di un simile quadro unitario e organico, ogni tassello può ricevere piena comprensione alla luce del disegno divino sulla famiglia.

In questa più generale rivalutazione della posizione giuridica della famiglia si colloca pure la possibilità di cogliere meglio il valore giuridico del ruolo educativo dei genitori, come parte essenziale e irrinunciabile del servizio alla vita che è la vocazione propria e specifica della famiglia. Sussiste infatti una correlazione inscindibile tra la famiglia e la generazione integrale della persona umana, perché solo una comunità di vita stabile tra due sposi uniti in matrimonio può costituire la culla adeguata ad accogliere nuove vite, "l'utero spirituale"²¹ capace di completare la crescita fisica dei figli con l'elargizione di quei valori integralmente umani che favoriscono lo sviluppo della loro personalità²².

Occorre, peraltro, superare la prospettiva fisicista, ancora prevalente in giurisprudenza nonostante l'impianto personalista dell'insegnamento attuale della Chiesa, che riduce l'*ordinatio ad prolem* del patto coniugale allo scambio dello *ius-obligatio ad actum per se aptum ad prolis generationem*²³. Il *bonum prolis* non può essere configurato solo nell'attitudine alla fecondità dell'atto coniugale, ma deve essere esteso a considerare la dimensione procreativa come un principio strutturale del consorzio coniugale nella sua interezza. L'uomo e la donna, nell'incontro d'amore sponsale, si donano reciprocamente anche la rispettiva fertilità, che non è un fatto meramente biologico ma una caratteristica essenziale della persona²⁴, cosicché si scambiano mutua-

²⁰ J. M. SERRANO RUIZ, *Il bonum familiae nelle cause canoniche di nullità del matrimonio: incapacità ed esclusione*, in R. COPPOLA (a cura di), *Giornate canonistiche baresi*, IV, Bari 2007, pp. 65-80.

²¹ «*Postquam ex utero egreditur, antequam usum liberi arbitrii habeat, continetur sub parentum cura sicut sub quodam spiritali utero*» (TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, II-II, q. 10, a. 12).

²² *Gaudium et spes*, n. 52; *Christifideles laici*, n. 40; *Gratissimam sane*, n. 15; PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, *Famiglia e procreazione umana*, cit., p. 487, n. 5 e p. 496, n. 18.

²³ Per approfondimenti sul tema della filiazione, si rinvia a I. ZUANAZZI, *Valori fondamentali del matrimonio nella società di oggi: la filiazione*, in AA.VV., *Matrimonio canonico e realtà contemporanea*, Città del Vaticano 2005, pp. 187-188.

²⁴ C. CAFFARRA, *Creati per amare*, cit., pp. 131 e 144.

mente la capacità di essere padre e madre, l'uno insieme all'altra. Il figlio non è dunque solo un obiettivo eventuale, esterno all'unione coniugale, ma una componente reale del progetto di vita familiare degli sposi. Risalta così il nesso di inerenza tra *matrimonium in fieri* e *matrimonium in facto esse*: fin dal momento costitutivo del matrimonio deve esserci *in nuce* la disponibilità dei coniugi a prendersi cura del bene effettivo del figlio, come viene dinamicamente accolto e promosso nel divenire dell'esistenza domestica.

3. La relazione inscindibile tra l'amore dei coniugi e l'amore dei genitori

L'inerenza tra consorzio coniugale e filiazione emerge dal carattere unitario dell'atto di donazione che fonda il matrimonio e la famiglia. Esiste una connessione stretta tra coniugalità e genitorialità. L'amore tra gli sposi, se è amore coniugale autentico, richiede di essere aperto alla procreazione. È la stessa logica del dono totale di sé che implica lo scambio reciproco tra i nubenti della dimensione di potenziale paternità e maternità²⁵.

Nel contempo, è l'amore dei coniugi che crea un ambiente di comunione interpersonale che è l'unico spazio adatto, capace di accogliere le nuove vite e di farle crescere come persone²⁶. L'amore dei genitori verso i figli non può quindi essere disgiunto dall'amore degli sposi tra loro, e viceversa.

Sotto il profilo giuridico questa verità comporta alcuni importanti corollari.

Si deduce, anzitutto, la connessione tra il rapporto di filiazione e il rapporto coniugale. Se la fecondità è strutturale alla donazione sponsale, non si può considerare la filiazione un rapporto giuridico che sorge successivamente in capo a ciascuno dei genitori a seguito della generazione, come se il figlio fosse estraneo al matrimonio dei genitori²⁷. La filiazione, per converso, è collegata strettamente al matrimonio, sia come ordinazione del *matrimonium in fieri*, sia come conseguenza del *matrimonium in facto esse*. Questa ine-

²⁵ *Familiaris consortio*, n. 14; *Gratissimam sane*, nn. 6-7.

²⁶ C. CAFFARRA, *Creati per amare*, cit., pp. 146 e 156.

²⁷ Tesi sostenuta da E. CASELLATI ALBERTI, *L'educazione dei figli nell'ordinamento canonico*, Padova 1990, pp. 162-163; C. GULLO, *Sulla nullità del matrimonio per incapacità di educare la prole*, in «Il Diritto di Famiglia e delle Persone» 9 (1980), p. 1091. Quest'ultimo Autore, tuttavia, dopo il codice del 1983 non sostiene più questa opinione (cfr. C. GULLO, *Defectus usus rationis et discretionis iudicii (can. 1095, 1-2 cic)*, in AA.Vv., *L'incapacitas (can. 1095) nelle «sententiae selectae coram Pinto»*, Città del Vaticano 1988, p. 20).

renza tra i due rapporti viene posta in evidenza dal can. 1136 CIC, il quale, analogamente al can. 1113 CIC17, continua ad annoverare l'elenco dei diritti e doveri verso la prole tra gli effetti del matrimonio²⁸.

Se la filiazione rientra nella struttura essenziale del coniugio, occorre allora sottolineare, come secondo corollario, che le responsabilità genitoriali, ancora prima che sulla base del fatto della generazione, trovano un fondamento radicale nell'assunzione volontaria, con il consenso matrimoniale, dell'impegno di formare una famiglia²⁹. Certamente, l'aver procreato dei figli implica il sorgere di un rapporto giuridico nei loro confronti³⁰, ma per i genitori che sono uniti in matrimonio, il titolo fondativo dei diritti e doveri verso la prole si perfeziona già con il patto d'amore coniugale³¹. Ciò fa sì che le relazioni giuridiche, consolidate nell'alveo della solidarietà nuziale, non abbiano valenza solo bilaterale, ossia tra il figlio e il genitore preso isolatamente, bensì plurilaterale, tra il figlio e i genitori insieme e tra i genitori tra di loro. I diritti-doveri nei confronti del figlio, infatti, sono diritti-doveri reciproci tra i coniugi, esigibili mutuamente sulla base dell'alleanza sponsale³².

A questa constatazione, poi, segue un terzo corollario, ossia che la capacità di essere genitori debba considerarsi insita nella stessa capacità di donarsi nell'atto coniugale, nella capacità cioè di realizzare quella comunità d'amore che è il presupposto indispensabile per generare una persona integralmente umana. La capacità di essere coniugi, pertanto, non può essere scissa dalla capacità di essere genitori, ed entrambe debbono essere presenti nel momento costitutivo del consorzio nuziale.

²⁸ In sede di revisione del codice latino era stato sollevato il dubbio in merito all'opportunità di non mettere più questo canone nel capitolo sugli effetti del matrimonio, in base all'argomentazione che «*obligatio enim educationis tenet omnes parentes, etiamsi non fuerint coniugati*». Si decise peraltro di conservare la collocazione del canone «*cum procreatio legitima in matrimonio tantum fiat*» («Communicationes» 5 [1973], p. 76).

²⁹ In questo senso, si vedano: P. A. BONNET, *Ministerialità dei laici genitori*, in «Quaderni di Diritto Ecclesiale» 2 (1989), pp. 350-353; A. STANKIEWICZ, *L'esclusione della procreazione ed educazione della prole*, in AA.VV., *La simulazione del consenso matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 1990, p. 168; C. CARRODEGUAS NIETO, *La exclusión de la educación de la prole*, in «Revista Española de Derecho Canónico» 54 (1997), p. 107; S. GHERRO, *Diritto canonico, II. Diritto matrimoniale*, Padova 2005, p. 216; A. VANZI, *L'incapacità educativa dei coniugi verso la prole, come incapacità ad assumere gli oneri essenziali del matrimonio (can. 1095, 3°)*, in «Periodica de Re Canonica» 95 (2006), p. 628.

³⁰ Cfr. can. 226 CIC.

³¹ P. A. BONNET (*Ministerialità dei laici genitori*, cit., pp. 350-353) evidenzia il duplice fondamento del ministero dei genitori verso i figli: la generazione naturale e il matrimonio.

³² La mutualità dei diritti-doveri, come esigenze di giustizia tra i coniugi, è posta in luce da J. VILADRICH, *Il consenso matrimoniale*, Milano 2001, p. 364.

Questa intrinseca connessione tra rapporto di coppia e rapporto genitoriale risulta particolarmente pregnante sotto il profilo dell'educazione dei figli. Nel delicato equilibrio delle relazioni familiari, non vi è dubbio che la qualità del rapporto tra padre e madre incida sulla qualità delle relazioni con i figli, e, di conseguenza, sulla capacità dei genitori di essere buoni educatori. Basti pensare come l'educazione non consista tanto in singoli atti isolati di insegnamento, ma si sviluppi dal complesso dei rapporti di vicinanza e di amore tra le persone, dalla testimonianza coerente di vita che rende credibile la trasmissione dei valori. È lo stesso ambiente di vita familiare, l'atmosfera che si respira, che condiziona l'educazione dei figli³³.

Solo all'interno di una comunione interpersonale d'amore l'educazione può diventare vera «elargizione di umanità»³⁴. È l'amore vissuto dei genitori, sia tra di loro sia verso la prole, che rende possibile trasfondere ai figli le certezze fondamentali sulla verità e bontà del loro essere persona e insieme li predispone alla vocazione all'amore che costituisce la sublimazione della loro umanità³⁵.

La capacità di essere educatori, in definitiva, consiste nella capacità di dar vita a una comunità autenticamente familiare, in cui ciascuno è accolto come persona e si costituiscono relazioni performative che promuovono il bene di ogni componente del gruppo.

4. Unità e complessità dell'educazione

L'educazione dei figli è un processo graduale, che si sviluppa nel tempo e coinvolge la totalità delle esigenze di formazione dell'essere umano, fisiche, intellettuali, morali, religiose e sociali, adeguandosi alle potenzialità e aspettative concrete del figlio e seguendone il progredire delle età. Il carattere composito del processo educativo richiede di riconoscere la co-essenzialità delle molteplici dimensioni e fasi in cui si sostanzia la crescita della persona, tutte egualmente indispensabili per favorire il raggiungimento dell'obiettivo finale, che è la pienezza di maturazione umana, sia nel corpo che nello spiri-

³³ «Il focolare domestico è un luogo particolarmente adatto per *educare alle virtù*» (Catechismo della Chiesa cattolica, n. 2223).

³⁴ *Gratissimam sane*, n. 16; PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, *Famiglia e procreazione umana*, n. 19.

³⁵ La connessione tra amore coniugale ed educazione dei figli è approfondita da C. CAFFARRA, *Creati per amare*, cit., pp. 159, 203, 221-222.

to³⁶. Nella prospettiva, quindi, della formazione integrale della persona, non è possibile disgiungere i vari aspetti dell'educazione, né considerarne alcuni più importanti di altri. In questo senso, si può notare come il codice latino, nell'indicare il compito educativo dei genitori tra gli effetti del matrimonio, assuma una nozione estensiva e completa dell'educazione, comprensiva di varie dimensioni: fisica, sociale e culturale, morale e religiosa³⁷.

Nell'ambito del rapporto tra filiazione e matrimonio, nondimeno, si discute in merito all'ampiezza del diritto-dovere dei coniugi in ordine all'educazione dei figli e alla rilevanza giuridica dell'assunzione di questa responsabilità nel consenso sponsale. Superata la posizione più restrittiva, ancorata alle parole del codice piano-benedettino, che individuava i diritti-doveri coniugali in ordine al *bonum prolis* nel solo *ius ad coniugalem actum*³⁸, l'orientamento più estensivo che ingloba nel *bonum prolis* anche il diritto-dovere di non precludere le conseguenze di trasmissione della vita e quindi di prendersi cura della prole nata³⁹ è divenuto prevalente in dottrina e in giurisprudenza ancora sotto la vigenza della precedente legislazione⁴⁰.

Pure all'interno della tesi che considera parte integrante del patto matrimoniale l'educazione della prole, peraltro, non vi è accordo circa i contenuti essenziali di tale impegno che dovrebbero rientrare nell'oggetto formale

³⁶ «Non enim intendit natura solum generationem prolis, sed traductionem et promotionem usque ad perfectum statum hominis in quantum homo est, qui est status virtutis» (TOMMASO D'AQUINO, *IV Sent.*, d. 26, q. 1, a. 1).

³⁷ Can. 1136 *CIC*. Una definizione estensiva di educazione dei giovani si trova anche nel can. 795 *CIC*.

³⁸ O. GIACCHI, *Il consenso nel matrimonio canonico*, Milano 1968, pp. 120-121; pp. 337-338. Da una interpretazione letterale del can. 1086 § 2 *CIC17* si deduceva l'irrelevanza dei comportamenti successivi alla nascita, anche nel caso in cui i coniugi avessero programmato di rifiutare l'allevamento materiale o di uccidere la prole.

³⁹ Tesi a favore della rilevanza dell'*educatio prolis* si ritrovano nella vigenza del *Corpus iuris canonici* (T. SANCHEZ, *De sancto matrimonii sacramento disputationum*, Viterbii 1737, t. I, lib. II, disp. XXIX, nn. 11 e 12; lib. V, disp. IX, n. 12; F. SCHMALZGRUEBER, *Ius ecclesiasticum universum*, Romae 1844, t. IV, lib. IV, tit. 5, n. 6) e tra gli esegeti del codice piano-benedettino (A.C. JEMOLO, *Il matrimonio nel diritto canonico*, Milano 1941, p. 257; F.X. WERNZ- P. VIDAL, *Ius canonicum*, V, *Ius matrimoniale*, Romae 1946, p. 655, n. 518; F.M. CAPPELLO, *Tractatus canico-moralis de sacramentis*, V, *De matrimonio*, Torino 1961, pp. 6 e 535).

⁴⁰ La rilevanza dell'educazione della prole è sostenuta anche dalla giurisprudenza: SRR *nul-litatis matrimonii*, 8.VII.1941, c. Canestri, in SRR *Decisiones* (1941), p. 603, n. 6; *Ianuen.*, *n.m.*, 26.I.1950, c. Canestri, *ivi*, (1950), p. 46, n. 3; *Pittsburgen.*, 20.III.1980, c. Raad, in «Il Diritto di Famiglia e delle Persone» 9 (1980), pp. 1091-1095, n. 5; *Ottavien.*, 23.VII.1981, c. Stankiewicz, in ARRT *Decisiones* (1981), pp. 384-385, nn. 3-5; *Caracen.*, 20 aprile 1989, c. Stankiewicz, *ivi*, (1989), pp. 285-286, n. 10; *Friburgen.-Rotterburgen.*, 27.VI.1990, c. De Lanversin, *ivi*, (1990), pp. 574-575, nn. 6-10.

del consenso coniugale. Per alcuni può considerarsi rilevante la sola cura del *bonum physicum prolis*, inteso in senso ampio come nascita, conservazione in vita e iniziazione basilare all'esistenza umana, corrispondente alla *prima educatio* o *educatio naturalis*, in quanto solo questa potrebbe considerarsi il prolungamento naturale della procreazione, una *procreatio continuata* valida per tutti i matrimoni in tutte le culture⁴¹. Altri, per contro, ritengono che un'autentica educazione umana non possa prescindere dalla trasmissione dei valori più alti attinenti alla morale e alla religione, ma questa apertura al *bonum spirituale prolis* viene intesa in modo diverso. Per alcuni, l'educazione spirituale deve essere limitata al solo contenuto minimo essenziale, riconducibile all'ordine naturale del matrimonio, e quindi viene compresa in senso generico come iniziazione a una qualsiasi morale umana⁴² o anche al senso trascendente della vita, ma senza alcun riferimento a una precisa religione⁴³. Per altri, invece, il diritto-dovere dei genitori cattolici include in senso specifico l'educazione alla religione cattolica⁴⁴.

Le interpretazioni restrittive, che circoscrivono l'educazione dei figli oggetto del patto matrimoniale al *bonum physicum* o al *bonum spirituale* inteso in senso generico, sono motivate dalla necessità di limitare i diritti-doveri coniugali al *quid minimum essenziale*, indispensabile per ogni unione sponsale, di qualsiasi cultura o fede. In realtà, sull'uso di tale criterio è opportuno fare alcune distinzioni a seconda che venga in causa la definizione della sostanza dell'educazione, cui attengono i diritti-doveri dei genitori, oppure si discuta delle situazioni patologiche che contrastano con la necessaria disponibilità dei coniugi in merito alle responsabilità educative, dalle quali può derivare l'invalidità del consenso nuziale.

Riguardo ai contenuti sostanziali dell'educazione, occorre considerare quali siano gli ambiti e gli aspetti essenziali al fine di realizzare l'obiettivo di promuovere la formazione integrale della persona. Da questo punto di vista,

⁴¹ E. GRAZIANI, *Essenza del matrimonio e definizione del consenso*, in AA.VV., *La nuova legislazione matrimoniale canonica*, Città del Vaticano 1986, p. 26; P. MONETA, *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico*, Genova 1998, p. 146; E. VITALI- S. BERLINGÒ, *Il matrimonio canonico*, Milano 2007, p. 88.

⁴² C. GULLO, *Defectus usus rationis*, cit., p. 21; P. J. VILADRICH, *Il consenso matrimoniale*, cit., p. 381.

⁴³ A. STANKIEWICZ, *L'esclusione della procreazione ed educazione della prole*, in AA. VV., *Diritto matrimoniale canonico*, II, Città del Vaticano 2003, p. 324; C. CARRODEGUAS NIETO, *La exclusión de la educación de la prole*, cit., pp. 110-114; A. VANZI, *L'incapacità educativa dei coniugi*, cit., pp. 638-639.

⁴⁴ P. A. BONNET, *L'«ordinatio ad bonum prolis» quale causa di nullità matrimoniale*, in «Il Diritto Ecclesiastico» 95 (1984), p. 327; K. W. SCHMIDT, *Educatio prolis and the validity of marriage*, in «The Jurist» 55 (1995), p. 258; S. GHERRO, *Diritto matrimoniale*, cit., pp. 215-218; P. PICOZZA, *L'esclusione dell'obbligo dell'educazione della prole*, in AA. VV., *Prole e matrimonio*, Città del Vaticano 2003, pp. 283-291.

è indubbio che tutte le dimensioni esaminate, fisiche e spirituali, siano egualmente indispensabili e complementari per un'educazione autentica. Pure in rapporto all'oggetto formale del consenso nuziale, se la donazione coniugale implica in se stessa l'accoglienza del figlio come persona, per condurlo alla pienezza del suo *status*, non si può limitare la disponibilità a prendersi cura della prole solo a determinati bisogni o solo a certi gradi di maturazione, perché la persona umana è un *unicum* inscindibile e va educata in conformità alla sua natura, nel rispetto del suo bene concreto. Sarebbe pertanto contraddittorio rispetto alla stessa funzione educativa attribuire maggiore rilevanza al *bonum physicum* rispetto al *bonum spirituale*, ovvero, nell'ambito di quest'ultimo, limitare la trasmissione di valori solo a certi livelli o a certi aspetti. Il criterio da seguire, infatti, non è quello di delimitare un contenuto minimale, ma di considerare il massimo che i genitori possono dare, in rapporto alle loro capacità e all'ambiente culturale e sociale in cui vivono, per la crescita del figlio.

Diverse conclusioni, invece, possono essere raggiunte sotto il profilo delle patologie idonee a minare il matrimonio, per l'atteggiamento non corretto dei coniugi in rapporto alle responsabilità educative. Sotto questo profilo, è necessario valutare l'incidenza della situazione patologica rispetto all'oggetto essenziale del consenso nuziale, secondo il disposto delle fattispecie normative che stabiliscono un equilibrio tra la capacità ordinaria a celebrare il matrimonio, che deve riconoscersi in via presuntiva a ogni persona, e la presenza dei presupposti minimali dell'impegno coniugale.

In questa prospettiva, si può sottolineare come l'incapacità psichica a contrarre matrimonio sia riconosciuta dal can. 1095, nn. 2-3 allorquando si riscontri una reale impossibilità, non una semplice difficoltà, a comprendere e attuare il nucleo fondamentale dei diritti doveri essenziali del connubio. Non si può pretendere la perfezione di compimento degli *onera coniugalia*, ma quel contenuto minimale senza il quale non esiste neppure un autentico matrimonio. Analogamente quindi agli altri impegni coniugali, pertanto, anche le responsabilità educative sufficienti per considerare una persona capace al vincolo nuziale sono quelle indicate dal criterio del contenuto veramente essenziale, non integrativo o perfettivo, per non coartare eccessivamente il diritto naturale alle nozze. Questi contenuti essenziali, tuttavia, non possono essere individuati in certi ambiti, con esclusione di altri, dato che l'impegno educativo deve sempre estendersi in tutte le dimensioni necessarie, anche se la sua intensità o capacità di approfondimento sono da valutare in rapporto alle condizioni personali del nubente e ai parametri culturali della comunità in cui è inserito.

Riguardo, per contro, alle patologie che attengono alla direzione della volontà dei nubenti, condizione o simulazione, le conclusioni possono essere diverse. In queste fattispecie, infatti, per valutare se le intenzioni personali vengano a snaturare il piano divino del matrimonio in ordine alla procreazione-educazione della prole, non basta esaminare singoli propositi o comportamenti, ma occorre considerare nell'interezza la programmazione degli sposi⁴⁵, per vedere se nelle loro intenzioni si possa intravedere un rifiuto a gestire responsabilmente gli impegni educativi, tenendo conto delle loro condizioni personali, della loro formazione culturale e dell'ambiente sociale in cui vivono. Non solo, quindi, la volontà contraria ai presupposti minimi dell'educazione umana possono essere espressione di rifiuto degli obblighi educativi, ma anche la negazione dei traguardi più alti dello spirito, se i coniugi hanno la preparazione e la sensibilità per rendersi conto della loro importanza, possono produrre l'invalidità del consenso, qualora, da un'analisi svolta in concreto, emerga che un tale proposito derivi da una mancanza di disponibilità a prendersi carico del *bonum prolis* nella sua interezza.

5. Specialità del ministero dei genitori cristiani

Nell'educazione spirituale dei figli è da comprendere anche la trasmissione di fede religiosa. L'educazione ai valori religiosi non è un'aggiunta accessoria delle responsabilità educative, ma una ricchezza essenziale per il coronamento dell'educazione umana⁴⁶.

I genitori cristiani⁴⁷ ricevono un titolo speciale all'educazione religiosa della prole con il sacramento del matrimonio, il quale, come stato di grazia permanente, li abilita e li rafforza all'edificazione cristiana della famiglia⁴⁸. Al

⁴⁵ Sull'importanza di una valutazione integrale del progetto matrimoniale per verificare se si sia trattata di una vera esclusione del *bonum prolis*, si vedano, per considerazioni più approfondite, H. FRANCESCHI, *L'esclusione della prole nella giurisprudenza rotale recente*, in «Ius Ecclesiae» 11 (1999), p. 153; I. ZUANAZZI, *Valori fondamentali del matrimonio*, cit., pp. 199-203.

⁴⁶ *Gravissimum educationis*, n. 1; *Familiaris consortio*, nn. 38-39. L'inestricabile intreccio fra *traditio amoris* e *traditio fidei* dei genitori è sottolineato da D. TETTAMANZI, *Famiglia, comunica la tua fede*, cit., p. 486.

⁴⁷ Il dovere-diritto di educare cristianamente i figli viene indicato dal codice latino come responsabilità dei genitori cristiani (can. 226 § 2) e, più specificatamente, dei genitori cattolici (can. 793 § 1) con la previsione di una sanzione penale indeterminata qualora diano alla prole una formazione non cattolica (can. 1366).

⁴⁸ La missione di educazione religiosa dei genitori cristiani «ha una nuova e specifica sorgente nel sacramento del matrimonio, che li consacra all'educazione propriamente cristiana dei figli» (*Familiaris consortio*, n. 38).

compito dei coniugi-genitori viene riconosciuta «la dignità e la vocazione di essere un vero e proprio ministero»⁴⁹ al servizio dell'edificazione della Chiesa, ordinato a cooperare alla generazione della vita, sia fisica che spirituale⁵⁰.

Il ministero dei coniugi-genitori cattolici è una partecipazione speciale ai *tria munera Christi* nell'ambito particolare della famiglia, un ministero fondamentale, di rilevanza costituzionale per la strutturazione terrena del popolo di Dio, perché la trasmissione dell'amore e della fede in famiglia è il presupposto indispensabile per la crescita umana e spirituale delle nuove generazioni di credenti; perché la chiesa domestica è l'ambito originario in cui tutti i componenti la famiglia sono chiamati a percorrere la strada verso la salvezza; perché la fede professata, celebrata e vissuta nella famiglia è una pietra basilare nell'espressione comunitaria della fede della Chiesa tutta.

Nonostante la chiara importanza della trasmissione della fede cristiana nella famiglia da parte dei genitori uniti dal matrimonio sacramento, in dottrina, come si è visto, si discute in merito alla rilevanza giuridica dell'impegno di iniziazione religiosa all'interno dell'oggetto formale del consenso matrimoniale. Varie sono le obiezioni da parte di chi stralcia l'educazione religiosa dai diritti e doveri essenziali dei coniugi. Si richiama, anzitutto, la tradizione, definita comune e costante, che non riconosce alcuna incidenza sul consenso nuziale al patto di educare i figli *in haeresi* o *in infidelitate*⁵¹. In realtà, le posizioni della dottrina non sono del tutto concordanti, ma, anche in epoca risalente, si registrano voci dissenzienti che riconoscono efficacia invalidante al progetto di non educare i figli nella fede cattolica⁵².

Da parte di altri, inoltre, si sostiene che l'obbligo di educare religiosamente i figli non avrebbe fondamento nel matrimonio, bensì in altra fonte, quale il battesimo amministrato successivamente alla prole⁵³ o il battesimo degli

⁴⁹ *Familiaris consortio*, n. 38.

⁵⁰ Circa il carattere fondativo di questo ministero, si instaura una significativa analogia con il ministero sacerdotale: «*Sunt enim quidam propagatores et conservatores spiritualis vitae secundum spirituale ministerium tantum, ad quod pertinet ordinis sacramentum; et secundum corporale et spirituale simul, quod fit per sacramentum matrimonii, quo vir et mulier conveniunt ad prolem generandam et educandam ad cultum divinum*» (TOMMASO D'AQUINO, *Summa contra gentiles*, IV, 58).

⁵¹ F.X. WERNZ-P. VIDAL, *Ius canonicum*, cit., p. 655, n. 518; D. STAFFA, *De conditione contra matrimonii substantiam*, Romae 1955, p. 25, n. 8, nt. 37; P. MONETA, *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico*, cit., pp. 148-149.

⁵² F. SCHMALZGRUEBER, *Ius ecclesiasticum universum*, IV, lib. IV, tit. 6, n. 150; A.C. JEMOLO, *Il matrimonio*, cit., p. 257, n. 135; p. 210, n. 110; M. CONTE A CORONATA, *De matrimonio et de sacramentalibus*, Romae 1957, p. 625, n. 463; F.M. CAPPELLO, *De sacramentis*, cit., p. 535, n. 600.

⁵³ A. STANKIEWICZ, *L'esclusione della procreazione*, cit., pp. 172-173. In realtà, l'obbligo di educare cristianamente i figli è a monte del battesimo concretamente amministrato al bambino, tanto è vero che i genitori cattolici sono appunto tenuti, con responsabilità sanzionata penalmente, a battezzare i figli nella Chiesa cattolica (can. 1366 CIC).

stessi genitori⁵⁴. Tale tesi, proposta da Autori che pur riconoscono l'inerenza dell'educazione dei figli nel contenuto essenziale del patto coniugale, condurrebbe a un'inspiegabile scissione tra gli obblighi verso i figli che sorgono dal consenso nuziale, quelli che nascono dalla generazione effettiva del bambino insieme con il battesimo dei genitori, e quelli che derivano dal battesimo della nuova creatura. Se, come sembra, l'ordinazione alla formazione integrale della persona dei figli è strutturale al matrimonio, non pare coerente scorporare alcune responsabilità educative dall'impegno sponsale per rinviarle a un momento successivo ed eventuale⁵⁵.

E ancora, la non pertinenza ai doveri matrimoniali dell'educazione religiosa viene argomentata sulla base della disciplina dei matrimoni misti, nella quale l'obbligo di iniziare i figli alla fede cattolica è oggetto solo della promessa richiesta al nubente cattolico⁵⁶. In proposito, occorre ricordare, da un lato, come la normativa preveda che entrambi i coniugi siano istruiti e non debbano escludere i fini essenziali del matrimonio, tra cui è da comprendere l'educazione dei figli⁵⁷; dall'altro, come l'apertura ecumenica dei matrimoni misti non implichi l'irrilevanza dell'educazione religiosa della prole, ma significhi, al contrario, il riconoscimento di precise responsabilità in capo ai coniugi, i quali sono tenuti a decidere, di comune accordo, quale formazione religiosa dare ai figli.

La questione veramente centrale e determinante, da cui dipende l'incidenza giuridica dell'assunzione dell'obbligo all'educazione religiosa nel consenso matrimoniale, è se si possa fondare sulla dignità sacramentale del matrimonio dei battezzati un obbligo specifico che non si ritrova nel matrimonio dei non battezzati. La possibilità di individuare un contenuto diverso del consenso nuziale nel matrimonio-sacramento viene negata dalla dottrina che, sulla base del principio dell'inseparabilità tra patto naturale e

⁵⁴ C. CARRODEGUAS NIETO, *La exclusión de la educación*, cit., p. 120; A. VANZI, *L'incapacità educativa dei coniugi*, cit., p. 638.

⁵⁵ Un'ingiustificata distinzione degli obblighi educativi sottende anche la tesi che ritiene rilevante la sola capacità di dare un'educazione morale, non quella religiosa, perché l'eventuale difetto di formazione cristiana da parte dei genitori potrebbe essere supplito dalla comunità (C. GULLO, *Defectus usus rationis*, cit., p. 21). Si nota, inoltre, come l'argomento della supplenza della comunità non valga ad escludere l'inerenza della funzione di educazione religiosa della prole nell'oggetto formale del matrimonio: questa resta comunque un obbligo essenziale dei coniugi, cosicché l'eventuale intervento *de facto* della comunità non sana l'incapacità *de iure* dei coniugi ad assumere un dovere essenziale che grava in via primaria su di loro.

⁵⁶ A. STANKIEWICZ, *L'esclusione della procreazione*, cit., p. 173; A. VANZI, *L'incapacità educativa dei coniugi*, cit., p. 638.

⁵⁷ Can. 1125 3° CIC.

sacramento, ritiene che il matrimonio dei battezzati non comporti requisiti e impegni ulteriori rispetto all'assunzione dell'alleanza sponsale nella realtà umana⁵⁸. In tal senso possono apparentemente essere intese anche le parole del pontefice Giovanni Paolo II nell'allocuzione alla Rota del 2003, ove si afferma che non esiste un modello di matrimonio cristiano diverso dal modello naturale e che per la sua valida celebrazione non sono necessari requisiti soprannaturali aggiuntivi a quelli richiesti per la validità del matrimonio sul piano naturale⁵⁹. Bisogna tuttavia interpretare e precisare il senso di queste affermazioni nel contesto del quadro generale del valore sacramentale del matrimonio dei battezzati.

Il pontefice, all'inizio del discorso, ha sottolineato il rapporto pregnante che il matrimonio dei battezzati ha con il mistero salvifico, tale da imprimere una qualificazione peculiare alla celebrazione e alla comunione di vita coniugale⁶⁰. Questa dignità nuova del connubio, se si vuole dare significato e rilevanza allo "stato di natura redenta", non può non implicare l'esistenza di responsabilità specifiche dei coniugi, in ordine alla grazia che hanno ricevuto e al ministero ecclesiale di cui sono stati investiti. La stessa normativa, del resto, riconosce una doverosità e una fermezza maggiori nel rapporto sponsale tra battezzati rispetto a quello tra non battezzati⁶¹. Nell'allocuzione del papa, quindi, non si esclude, anzi si richiede, un contenuto speciale del matrimonio-sacramento. Ciò che il pontefice vuole chiarire è che per contrarre matrimonio non sono necessarie disposizioni soprannaturali, quali la fede nella grazia sacramentale, ulteriori alla capacità e alla volontà di contrarre matrimonio richieste sul piano delle disponibilità umane. Le facoltà umane che costituiscono la forza motrice del consenso matrimoniale, tuttavia, per portare all'assunzione di un patto valido, proprio sotto il profilo naturale, debbono essere orientate correttamente nei confronti della sostanza del connubio, ed è proprio questa struttura essenziale del matrimonio che nel caso del rapporto tra battezzati riceve una qualificazione peculiare dall'essere, oltre che comunione interpersonale, anche sacramento. Distinguendo tra requisiti e oggetto del consenso, pertanto, si arriva a concludere che

⁵⁸ C. ERRÁZURIZ, *La rilevanza canonica della sacramentalità del matrimonio e della sua dimensione familiare*, in «Ius Ecclesiae» 7 (1995), p. 569.

⁵⁹ GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota romana*, 31.I.2003, in «Ius Ecclesiae» 15 (2003), pp. 278-279.

⁶⁰ *Ivi*, pp. 275-277.

⁶¹ Si consideri come, in rapporto alle proprietà essenziali, il matrimonio-sacramento acquisti *peculiarem firmitatem* (can. 1056).

se gli uni devono essere valutati sul piano delle abilità umane, l'altro può includere contenuti di origine soprannaturale che integrano quelli di derivazione naturale e, al pari di questi, non devono essere esclusi né risultare impossibili da adempiere da parte dei nubendi.

L'obbligo dell'educazione religiosa della prole trova, quindi, nella dignità sacramentale del matrimonio dei battezzati un titolo speciale che rafforza il dovere comune a tutti i credenti di testimoniare la fede cristiana e impegna i coniugi a trasmettere ai figli la vita spirituale attraverso la stessa comunione di vita e di amore familiare.